



VERBALE N. 12

In data 1 luglio 2013, alle ore 9,00, nella sede camerale, a seguito di regolare convocazione si é riunita la Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Sono presenti i signori:

Sig.	Alfredo Prete	Presidente
Dr.	Vincenzo Benisi	Rappresentante Settore Servizi
Sig.	Corrado Brigante	Rappresentante Settore Artigianato
Dr.	Enio Paladini	Rappresentante Settore Servizi
Dr.	Giuseppe Petracca	Rappresentante Settore Industria
Ing.	Pantaleo Piccinno	Rappresentante Settore Agricoltura
Dr.	Antonio Rizzo	Rappresentante Settore Commercio
Sig.	Pietro Stefanizzi	Rappresentante Settore Agricoltura

Sono assenti i signori:

Dr.	Giacinto Colucci	Rappresentante Settore Industria
Sig.	Marcello De Giorgi	Rappresentante Settore Artigianato
Dr.	Antonio Schipa	Rappresentante Settore Commercio

Per il Collegio dei Revisori dei Conti, sono assenti i signori:

Dr.	Luigi D'Andrea	Presidente Collegio Revisori
Dr.	Marco Maceroni	Componente Collegio Revisori
Dr.	Gabriele Caputo	Componente Collegio Revisori

Funziona da Segretario il Dr. Angelo Vincenti, dirigente facente funzioni del Segretario Generale della Camera.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, inizia la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della odierna tornata.

Si dà atto inoltre che la Giunta decide all'unanimità di rinviare la trattazione dei seguenti argomenti:

- punto 13 O.d.G.: Associazione Sagra della Piscialetta. Iniziativa denominata "Sagra della Piscialetta". Surbo, 5 - 7 luglio 2013- Richiesta di patrocinio e contributo
- punto 16 O.d.G: Confindustria Lecce. Iniziativa denominata: "Pubblicazione del Notiziario Industriale". Lecce, 22 Luglio - 31 Dicembre 2013. Richiesta di contributo

Si dà atto, inoltre, che il componente Benisi si allontana definitivamente dopo la trattazione dell'argomento di cui alla deliberazione n. 124.

Conclusa la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11,20.



DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 121 DEL 01/07/2013

OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE. AMBITI E MODALITÀ APPLICATIVE.

LA GIUNTA CAMERALE

- vista l'allegata proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Acquisizione, gestione e sviluppo risorse umane;
- dopo esauriente discussione,
- ritenuto di condividere le motivazioni contenute nella proposta;
- all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare le linee guida per la promozione di tirocini formativi e di orientamento presso la Camera di Commercio di Lecce e le sue Aziende Speciali, allegate al presente provvedimento quale parte integrante ed essenziale (Allegato A);
2. di creare una sezione sul sito camerale dedicata ai tirocini con inserimento delle predette linee guida, di informazioni, documentazione e modulistica;
3. di demandare al Segretario Generale l'avvio, a partire dall'anno 2013, degli atti necessari all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento presso la Camera di Commercio di Lecce e sue Aziende Speciali;
4. di avviare, nell'anno 2013, nel rispetto delle vigenti norme di manovra finanziaria e dell'art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010 n. 78, la tipologia c.d. curriculare di tirocini formativi e di orientamento, finalizzata ad integrare le nozioni apprese nell'iter scolastico, universitario e formativo attraverso un'esperienza sul campo ed un primo incontro con il mondo del lavoro;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nell'Albo informatico della Camera di Commercio di Lecce, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/09.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL DIRIGENTE
facente funzioni del
SEGRETARIO GENERALE
Dr. Angelo VINCENTI
(firma digitale)

IL PRESIDENTE
Alfredo PRETE
(firma digitale)



Staff del Segretario Generale
Servizio II “Gestione e sviluppo risorse umane”
Ufficio I “Acquisizione, gestione e sviluppo risorse umane”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA – documento istruttorio

Oggetto: Linee guida per la promozione di tirocini formativi e di orientamento presso la Camera di Commercio di Lecce. Ambiti e modalità applicative.

- vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i.;
- vista la Legge n. 580 del 29.12.1993;
- visto lo Statuto camerale;
- visto il vigente “Regolamento di organizzazione e dei servizi”;
- vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 17 del 27.10.2010, con cui è stato approvato il “Programma pluriennale 2011-2014”;
- vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 30.10.2012, con cui è stata approvata la “Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2013”;
- vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 10 del 28.12.2012, con cui è stato approvato il “Preventivo economico per l’anno 2013”;
- vista la deliberazione della Giunta camerale n. 257 del 31.12.2012, con cui è stato approvato il “Budget direzionale per l’anno 2013”;
- vista la determinazione del Segretario Generale n. 8 del 22.01.2013, con cui è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel Budget direzionale per l'anno 2013;
- visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche”;
- visto l’art. 18 della legge 25.6.1997 n. 196, avente ad oggetto “*Tirocini formativi e di orientamento*”;
- visto il “*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento*”, emanato con decreto ministeriale 25.3.1998 n. 142, con il quale sono state definite modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato e modalità esecutive, schema tipo delle convenzioni, valore dei corsi eventualmente realizzati, durata dei tirocini ed estensibilità ai cittadini stranieri;



- vista la circolare n. 92 del 15.7.1998 del Ministero del Lavoro – Direzione generale impiego, avente ad oggetto “Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25.3.98”, che chiarisce ambiti e modalità applicative;
- richiamata la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni – n. 2 dell’1.8.2005, che indica le modalità cui attenersi per lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento presso gli enti pubblici al fine di favorire una costante cooperazione e interazione tra pubblica amministrazione e mondo della formazione e ricerca universitaria;
- visto l’art. 11 del D.L. 13.8.2011 n. 138, come convertito con legge 14.9.2011 n. 148, che individua i livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini stabilendo che questi possano “*essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e il relativo regolamento di attuazione*”;
- considerato che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 11 del D.L. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011, sul territorio pugliese, in assenza di specifica disciplina regionale (cui compete la materia, ai sensi dell’art. 117 Cost.), i tirocini formativi trovano quale unica fonte di riferimento quella contenuta nell’art. 18 della legge n. 196/1997 e successivo Regolamento attuativo (D.M. 142/1998);
- visto l’art. 1, comma 34, della legge 28.6.2012 n. 92 (*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita - cd. Riforma Fornero*), in base al quale “*entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le Regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento*”;
- visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “*Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012 n. 92*”, siglato in data 24.1.2013;
- atteso che non rientrano tra le materie delle predette Linee guida i tirocini curricolari, i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali, i tirocini per gli extracomunitari e i tirocini estivi;
- atteso che per i tirocini formativi e di orientamento non curricolari l’Accordo prevede una durata massima di 6 mesi e che i tirocinanti abbiano conseguito il titolo di studio da non più di 12 mesi;



- visto, in particolare, il punto 12, secondo cui al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio che, ferma restando la competenza delle Regioni e Province autonome in materia, si ritiene congruo non sia inferiore a € 300,00 lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto; l'Accordo prevede anche che *“ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'art. 1, comma 36, della legge 28.6.2012, n. 92, e fatte salve le successive norme di finanziamento le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative”*;
- atteso che tale Accordo prevede che Regioni e Province autonome recepiscano nei propri ordinamenti i contenuti delle linee guida entro sei mesi dalla data dello stesso;
- verificato che, al momento dell'adozione del presente atto, la Regione Puglia non ha ancora emesso provvedimenti regionali in materia;
- visto l'art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010 n. 78, il quale prevede che, a decorrere dal 2011, *“la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al rapporto accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazione, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009”*;
- vista la deliberazione n. 14/2012/PAR del 14.2.2012 della Corte dei Conti, sezione regionale della Toscana, relativamente al rapporto tra tirocini formativi e le disposizioni limitative di spesa previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, ed il particolare caso in cui l'ente, nel 2009, non abbia sostenuto spese per la medesima finalità, che ha ritenuto che:
 - *“il carattere generale della locuzione “altri rapporti formativi” utilizzata dal legislatore sembra condurre ad un'interpretazione del concetto in senso ampio che possa ricomprendere al suo interno qualunque forma di rapporto con intento formativo che comporti una spesa a carico dell'ente pubblico; difatti l'obiettivo della norma di cui all'art. 9 (rubricata “contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza”) è quello di ridurre le spese a carico degli enti pubblici destinatari. Nella fattispecie in esame il tirocinio formativo, pur non costituendo un rapporto di lavoro vero e proprio, instaura un rapporto tra l'amministrazione e il tirocinante dal quale derivano specifici obblighi e diritti e che, al di là della tipologia contrattuale o convenzionale adoperata per la sua nascita, instaura una relazione che può considerarsi rientrare nel concetto di rapporto formativo in senso ampio”*;
 - nell'ipotesi di assenza di spesa (allo stesso titolo) nell'anno 2009 non si può analogicamente estendere l'orientamento espresso dalla Corte stessa (sezione regionale della Lombardia, deliberazione n. 227/2010), che ha ritenuto possibile il conferimento purché adeguatamente motivato, in quanto *“se la deliberazione della Sezione Lombardia invita a non interpretare la norma limitativa di cui all'art. 6 della l. 122/2010 (che limita la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009) quale impeditiva del ricorso ad incarichi esterni sul presupposto che l'esistenza dei presupposti di stretta necessità, sia di carattere soggettivo sia di tipo oggettivo, giustificano il ricorso ad una professionalità esterna, lo stesso non può dirsi in tema di ricorso a forme flessibili di*



lavoro (tra le quali rientrano i rapporti formativi) poiché i principi delle norme in materia di pubblico impiego, oltre a richiedere una riduzione della relativa spesa, tendono pacificamente a disincentivare il ricorso a forme flessibili nel lavoro pubblico limitandole a casi temporanei ed eccezionali. Su tali presupposti deve risponderci negativamente alla possibilità di sostenere una spesa per un rapporto formativo in violazione ai requisiti stabiliti dall'art. 9, comma 28 della legge 122/2010";

- atteso che la Camera di Commercio di Lecce non ha sostenuto oneri per tali finalità per l'anno 2009 e successivi;
- considerato che l'Ente camerale intende promuovere la realizzazione di tirocini a favore di studenti e di neolaureati al fine di realizzare momenti di alternanza tra periodi di studio e di lavoro ed agevolare le scelte professionali dei giovani mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- ritenuto, pertanto, di approvare i criteri per la promozione di tirocini formativi e di orientamento presso questo Ente;

Proposta di dispositivo

1. di approvare le linee guida per la promozione di tirocini formativi e di orientamento presso la Camera di Commercio di Lecce e le sue Aziende Speciali, allegate al presente provvedimento quale parte integrante ed essenziale (Allegato A);
2. di creare una sezione sul sito camerale dedicata ai tirocini con inserimento delle predette linee guida, di informazioni, documentazione e modulistica;
3. di demandare al Segretario Generale l'avvio, a partire dall'anno 2013, degli atti necessari all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento presso la Camera di Commercio di Lecce e sue Aziende Speciali;
4. di avviare, nell'anno 2013, nel rispetto delle vigenti norme di manovra finanziaria e dell'art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010 n. 78, la tipologia c.d. curriculare di tirocini formativi e di orientamento, finalizzata ad integrare le nozioni apprese nell'iter scolastico, universitario e formativo attraverso un'esperienza sul campo ed un primo incontro con il mondo del lavoro;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nell'Albo informatico della Camera di Commercio di Lecce, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/09.